

Codice A1702A

D.D. 1 marzo 2016, n. 104

**Azienda faunistico-venatoria "Sezzadio" (AL). Istituzione di una zona per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia.**

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii. con la quale sono stati approvati i criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alla dimensione territoriale e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie;

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 13-25059 del 20.07.1998 e successive modificazioni con la quale, tra l'altro, sono state definite le linee guida alle quali il concessionario deve attenersi in ordine all'istituzione, rinnovo, revoca, gestione delle zone per l'addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia nelle aziende agri-turistico-venatorie;

vista la determinazione dirigenziale n. 385 del 23.12.1998 con la quale è stata confermata e rinnovata l'azienda faunistico-venatoria denominata "Sezzadio" di ettari 1433.20.33 nei comuni di Sezzadio e Cassine e ricadenti nella zona faunistica della Provincia di Alessandria, a favore del Signor Mario SARDI, fino al 31.01.2008;

vista la determinazione dirigenziale n. 37 del 22.10.2007 con la quale è stata rinnovata la concessione dell'azienda faunistico-venatoria "Sezzadio" fino al 31.01.2017;

vista l'istanza in data 22.02.2016 con la quale il Signor Mario SARDI, concessionario: comunica che a seguito del decesso del Presidente del Consorzio proprietari terrieri, è stato nominato un nuovo Presidente ed è stato adeguato lo statuto; chiede l'istituzione di una zona per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, senza facoltà di sparo, su fauna selvatica di allevamento appartenente alle specie fagiano, quaglia, starna e pernice rossa, per una superficie di ettari 50, ai sensi dell'articolo 16 bis della succitata D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii., all'interno della summenzionata azienda faunistico-venatoria;

visto il verbale di assemblea dei consorziati in data 07.07.2015, registrato al n. 93943 di Repertorio e n. 35776 di Raccolta, rogito Notaio Luigi ONETO, di adeguamento dello statuto del Consorzio "Azienda faunistico venatoria sezzadiese", allegato all'istanza;

considerato che l'attività di addestramento e allenamento dei cani da caccia è soggetta alle seguenti prescrizioni:

- a) è consentita dal 1° febbraio al quarto giorno antecedente l'apertura generale della stagione venatoria alla fauna stanziale;
- b) durante la stagione venatoria, sui terreni compresi nella zona di addestramento e allenamento cani è consentito l'esercizio dell'attività venatoria;
- c) per l'esercizio delle attività di allenamento ed addestramento cani è necessario essere in possesso della ricevuta di versamento della tassa regionale di cui all'art. 40 della l.r. 5/2012 e dell'assicurazione;
- d) nelle stesse zone è comunque vietato addestrare o allenare cani nelle giornate di martedì e venerdì;
- e) nei giorni in cui si effettuano prove cinofile nella zona sono vietate le attività di addestramento e allenamento dei cani;

f) eventuali danni a cose, animali o persone sono risarciti dall'utilizzatore della zona a termini di legge;

costatato che la richiesta è stata avanzata in conformità alle disposizioni vigenti;

ritenuto, pertanto, di accogliere la sopraindicata istanza;

vista la D.G.R. n. 26-181 del 28.07.2014 "Integrazione delle schede contenute nell'allegato A della D.G.R. 27 settembre 2010, n. 64-700 avente ad oggetto "Legge 241/90 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), art. 2. Ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione"";

attestato, nelle more di quanto disposto dal punto 7.1.12 del Piano triennale di prevenzione della Corruzione 2015-2017, il rispetto dei tempi di conclusione del presente procedimento stabiliti dal citato provvedimento";

tutto ciò premesso,

#### IL DIRIGENTE

vista la L. 157/1992;

visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. 30.03.2001, n. 165;

visto l'art. 17 della l.r. 23/2008,

#### *determina*

di autorizzare, per le motivazioni indicata in premessa, all'interno dell'azienda faunistico-venatoria denominata "Sezzadio", di ettari 1433.20.33 nei comuni di Sezzadio e Cassine e ricadente nella zona faunistica della Provincia di Alessandria, l'istituzione di una zona per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, senza facoltà di sparo, su fauna selvatica di allevamento appartenente alle specie fagiano, quaglia, starna e pernice rossa, individuata nella cartografia agli atti del Settore ed avente una superficie di ettari 50.

La suddetta zona è istituita fino al 31.01.2017, data di scadenza della concessione dell'azienda faunistico-venatoria.

L'attività di addestramento e allenamento dei cani da caccia è soggetta alle seguenti prescrizioni:

- a) è consentita dal 1° febbraio al quarto giorno antecedente l'apertura generale della stagione venatoria alla fauna stanziale;
- b) durante la stagione venatoria, sui terreni compresi nella zona di addestramento e allenamento cani è consentito l'esercizio dell'attività venatoria;
- c) per l'esercizio delle attività di allenamento ed addestramento cani è necessario essere in possesso della ricevuta di versamento della tassa regionale di cui all'art. 40 della l.r. 5/2012 e dell'assicurazione;
- d) nelle stesse zone è comunque vietato addestrare o allenare cani nelle giornate di martedì e venerdì;
- e) nei giorni in cui si effettuano prove cinofile nella zona sono vietate le attività di addestramento e allenamento dei cani;

f) eventuali danni a cose, animali o persone sono risarciti dall'utilizzatore della zona a termini di legge.

La presente determinazione sarà trasmessa al concessionario e alla Provincia di Alessandria.

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di sessanta giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera a) del D.lgs. n. 33/2013.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010.

Il Dirigente  
Carlo Di Bisceglie